



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Alle Direzioni Generali Territoriali

[dgt.nordovest@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.nordovest@pec.mit.gov.it)

[dgt.nordest@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.nordest@pec.mit.gov.it)

[dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it)

[dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it)

Agli UUMMCC

Per il tramite delle DDGGTT

Alla Regione Sicilia

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e  
dei trasporti - Area 5

[dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione centrale infrastrutture e territorio -  
Motorizzazione civile

[territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it)

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione traffico e trasporti

[kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it](mailto:kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it)

Alla Provincia autonoma di Trento

Motorizzazione civile

[motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it](mailto:motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it)

Alla Regione Valle d'Aosta

Motorizzazione civile

[trasporti@pec.regione.vda.it](mailto:trasporti@pec.regione.vda.it)

e, p.c. Al Dipartimento per i trasporti e la navigazione

[dip.trasporti@pec.mit.gov.it](mailto:dip.trasporti@pec.mit.gov.it)

All' Ufficio di Gabinetto del Ministro

[Ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:Ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)



**MIT**

[dg.mot@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot@pec.mit.gov.it)

[segreteria.dgmot@mit.gov.it](mailto:segreteria.dgmot@mit.gov.it)

**Oggetto: Revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi degli ispettori di cui al D.M. 19 maggio 2017, n. 214 – Prove per abilitazioni patenti di guida del personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza – Circolare**

Il Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (G.U. 27 dicembre 2024, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (G.U. 24 febbraio 2025 n. 45), c.d. “Decreto Milleproroghe 2025”, ha prorogato al **31 dicembre 2025** il termine di efficacia dalle seguenti previsioni:

(i) **possibilità per gli ispettori di cui al D.M. n. 241/2017 di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

L’articolo 10, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, successivamente modificato dall’articolo 8, comma 6-*bis* del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 e da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 4-*bis*, del citato “Decreto Milleproroghe 2025” ha previsto che «*Il termine di cui all’articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2025*».

Si precisa che gli ispettori di cui a D.M. n. 241/2017 che effettuano la revisione presso centri di controllo privati sono tenuti soddisfare, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, anche i requisiti minimi di competenza e formazione, previsti dall’Allegato IV del citato decreto ministeriale;

(ii) **possibilità per il personale degli UMC in quiescenza di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore**

L’articolo 13, comma 6-*bis*, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, successivamente modificato dall’articolo 8, comma 6-*ter*, del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 e da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 4-*ter*, del citato “Decreto Milleproroghe 2025” ha stabilito che «*fino al 31 dicembre 2025 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell’articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell’articolo 121, commi 3 e 5-*bis*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992*».

A tale riguardo, l’articolo 121 del Codice della Strada prevede che gli esami per la patente di guida siano effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-*bis*, ed esame di abilitazione. La disposizione di cui al comma 3 prevede inoltre che il permanere nell’esercizio della funzione di esaminatore sia subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica.

L’obbligo di formazione periodica di cui all’articolo 121, commi 5 e 5-*bis*, del Codice della Strada è quindi previsto anche nei confronti del personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza che svolge le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato.

Tenuto conto quanto sopra, a partire dalla data del 25 febbraio 2025 le disposizioni in esame sono in vigore.

ing. Stefano Fabrizio Riazzola



**MIT**

[dg.mot@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot@pec.mit.gov.it)  
[segreteria.dgmot@mit.gov.it](mailto:segreteria.dgmot@mit.gov.it)